



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 12 del 20/03/2020

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE URGENTI E STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". CHIUSURA CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID 19);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio comunale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure in linea con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;

Richiamati il DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020 in relazione a "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato altresì il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Viste le ordinanze del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020, del 21 febbraio 2020, del 23 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, n. 1 del 27 febbraio 2020, in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato che nonostante le misure finora adottate, volte a far permanere la cittadinanza nelle proprie abitazioni per contenere il contagio, evitando spostamenti non motivati, ancora un numero elevato di persone continua a frequentare luoghi pubblici quali i cimiteri, con pericolo di diffusione dell'epidemia;

Ritenuto, al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio, che occorre adottare, in ragione della elevata diffusività del virus, una specifica misura di prevenzione e precauzione in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 limitando gli spostamenti delle persone e riducendo all'indispensabile il numero di frequentatori del Cimitero Comunale al fine di evitare assembramenti di persone, provvedendo alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, garantendo in ogni caso le attività di sepoltura, e dato atto che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Verificato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati;

Dato atto che le disposizioni della presente ordinanza sono state preventivamente comunicate al Prefetto di Brescia, come previsto dall'art. 54, comma 4, del d.lgs 267 2000;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

ORDINA

Fino alla data del 3 APRILE 2020, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, al fine di inibirne la frequentazione, garantendo in ogni caso le attività di sepoltura.

Sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di contenimento del contagio

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, all'ATS della provincia di Brescia, alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale del servizio intercomunale Mazzano, Nuvolento, Nuvolera

DA' MANDATO

Alla Polizia Locale di vigilare sul rispetto dei divieti di cui alla presente ordinanza

AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e più precisamente:

art 650 del codice penale, che prevede la pena dell'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro, salvo l'ipotesi di reato più grave di cui all'art. 452 del codice penale, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione nei punti di accesso alle aree inibite.

Il Sindaco
Santini Giovanni / Arubapec S.p.a.
